

stinazione — in gran parte assorbito dalle svalutazioni che talune attività dovettero inevitabilmente subire allorchè si procedette alla effettiva assegnazione di esse ai vari gruppi associati.

« È quindi inesatto il ritenere — come mostra di ritenere l'onorevole interrogante — che quel fondo sia rimasto costituito in quella misura, dal 1° gennaio 1913 al 1° gennaio 1916, ed abbia avuto un rendimento proprio che non fu ripartito fra i soci.

« Il fondo di riserva, in seguito all'effettivo riparto del patrimonio sociale effettuato il 1° luglio 1915 con le norme prescritte dall'articolo 63 del regolamento per l'applicazione della legge 4 aprile 1912, fu ridotto a poco più di un milione di lire (L. 1,100,000); ed esso ha servito fin qui e serve tuttora a fronteggiare le spese e le eventuali conseguenze di liti non ancora tutte definite, ad estinguere passività, e sostenere perdite, non accertate precedentemente, a corrispondere quote di reparto a soci che impropriamente erano stati compresi fra i decaduti, ecc.

« Detto fondo, del pari che gli altri, assegnati rispettivamente ai vari gruppi di associati, è stato ed è amministrato separatamente; e nonostante i pagamenti fatti, è tuttora pressochè intatto, a tali pagamenti essendosi fatto fronte col rendimento annuo delle attività che lo compongono e con le sopravvenienze attive derivanti dalla realizzazione di una parte delle attività medesime, ad un valore più vantaggioso di quello calcolato agli effetti del riparto. Ma, come è ovvio, non sarà possibile stabilire quanto dal fondo stesso potrà sopravanzare, se non dopo che tutte le liti, in vista delle quali fu eseguito l'accantonamento, saranno state definite ed anche il pericolo di nuove azioni giudiziarie e di nuove sopravvenienze passive sarà scomparso, e quando sarà possibile realizzare tutte le residue attività investite.

« Soltanto allora, ed allo stato delle cose non è possibile fare previsioni, sia pure in via approssimativa, circa l'epoca, si potrà denunciare se si debba far luogo ad un nuovo riparto a favore non soltanto dei soci recedenti, ma di tutti i soci che hanno partecipato alla liquidazione, per essersi verificata la condizione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915, cioè per essersi verificato un avanzo il quale consenta di distribuire una somma superiore all'1.50 % per ciascuna quota, ovvero se l'avanzo medesimo, come lo stesso

articolo dispone, debba essere erogato a favore della Cassa nazionale di previdenza.

« Il sottosegretario di Stato

« MORPURGO ».

Caroti. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere perchè non ritenga opportuno e doveroso dare il cambio a quei militari delle classi del '76-77 di prima e terza categoria incorporati nel 173° battaglione milizia territoriale, che da circa nove mesi sono adibiti, sotto la direzione del Genio della 3^a armata, a lavori manuali in punti pericolosi ».

RISPOSTA. — « Il 173° battaglione di milizia territoriale fu trasferito in zona di guerra nel novembre 1916 e non fu perciò compreso tra i battaglioni dei quali nel dicembre successivo venne ordinata la sostituzione con altri che dal principio della guerra si trovavano in paese. Tale sostituzione, già ultimata, non potrebbe essere ora estesa anche al 173° battaglione, poichè i reparti di milizia territoriale esistenti in territorio sono di massima composti di militari delle classi 1874-75, che secondo le disposizioni del Governo non possono essere impiegati in zona di guerra.

« Circa l'attuale impiego del 173° battaglione di milizia territoriale il Comando Supremo informa che esso trovasi bensì in zona di operazioni, ma è addetto all'esecuzione di lavori del Genio in località che per la loro distanza dalle linee di combattimento non possono considerarsi pericolose.

« Il ministro

« GIARDINO ».

Casalini. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda opportuno — o a mezzo di interpretazione ufficiale, o a mezzo di chiara e tassativa disposizione — determinare che gli enti autonomi per le case popolari, di cui nella legge speciale, non sono soggetti alla tassa di manomorta ».

RISPOSTA. — « L'articolo 1° della legge 13 settembre 1874, n. 2078, assoggetta alla tassa di manomorta tutti gli enti ed i corpi morali che per il loro carattere di indefettibilità sfuggono alla tassa di registro stabilita per i passaggi di proprietà per causa di morte, eccettuandone soltanto le Società commerciali ed industriali, di credito e di assicurazione di qualunque forma, e gli asili infantili.

« Dato quindi che, per la tassativa disposizione della legge, la esenzione spetta